COMUNE DI OLLASTRA

PROVINCIA DI ORISTANO

Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e patrocini ad Associazioni, Comitati, Soggetti pubblici ed Enti privati

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 31.07.2020.
Modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 27 del 23.12.2026.

INDICE

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO II **TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

CAPO III **AMBITO DI APPLICAZIONE**

CAPO IV **ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

CAPO V **PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI**

CAPO VI **PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI**

CAPO VII **PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOVVENZIONI**

CAPO VIII **PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL PATROCINIO**

CAPO IX **CONTRIBUTI ALLA "PRO LOCO" E ALLA "CONSULTA GIOVANI"**

CAPO X **CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO**

CAPO XI **CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE**

CAPO XII **NORME FINALI E TRANSITORIE**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. L'Amministrazione comunale, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, intende promuovere e sostenere il ruolo delle varie realtà associative operanti a livello locale senza scopo di lucro e favorire le iniziative di Associazioni, Comitati, Soggetti pubblici ed Enti privati, diretti ad incrementare lo sviluppo economico, sociale, culturale, ambientale e turistico del paese, a promuovere manifestazioni sportive ad ogni livello, nonché a salvaguardare tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità o di parti di essa.

Art. 2 – Legittimità degli atti di concessione

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. Nessuna deroga può essere concessa se non previa modifica del presente regolamento.

Art. 3 – Pubblicità

1. Gli atti relativi alla concessione di benefici economici a norma del presente regolamento, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ollastra, nella sezione Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione.

CAPO II –TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 4 -Tipologie e natura delle provvidenze

1. L'Amministrazione comunale, per le finalità di cui al presente regolamento, può concedere, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contributi, sovvenzioni e patrocini.
2. Sono "contributi" le erogazioni di denaro aventi un diretto valore economico, che non assumono alcun obbligo di controprestazione. L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, può concedere le seguenti tipologie di contributi:
   a) contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria annuale dell'associazione. Intendendosi per attività ordinaria:
      i. le spese per il funzionamento dell'associazione (utenze, canoni sede etc);
      ii. le spese per le attività programmate per l'anno di riferimento, per eventi, iniziative e manifestazioni, risultanti da apposita relazione programmatica. Tale tipologia di beneficio economico può essere concessa esclusivamente ai soggetti indicati al successivo art. 5 comma 1 lettere a) b) c);
   b) contributi straordinari: somme di denaro concesse a sostegno di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti d'interesse diretto o comunque pertinenti alla comunità locale, presentati al di fuori della programmazione ordinaria annuale o da soggetti non ammessi al contributo ordinario annuale, di cui alla lettera a);
   c) contributi eccezionali: somme di denaro erogate contributi a sostegno di specifiche iniziative a carattere urgente ed eccezionale;
3. È "sovvenzione" la fattispecie in cui, il Comune approvato un programma di eventi e di iniziative da eseguire con proprie risorse, dispone di avvalersi di un soggetto tra quelli indicati all'articolo 5, per la sua concreta realizzazione.

4. Il “patrocinio” costituisce un’espressione di partecipazione ed apprezzamento del Comune nei confronti di iniziative di particolare valore in settori ritenuti di interesse pubblico.

CAPO III – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Soggetti Beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi, delle sovvenzioni e del patrocinio del Comune i soggetti sotto riportati:
   a) Associazioni che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Ollastra e che svolgano la loro attività a favore della comunità ollastrina da almeno 6 mesi;
   b) Comitati, formalmente costituiti, che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio del comune e che svolgano la loro attività a favore della comunità ollastrina da almeno 6 mesi;
   c) Soggetti pubblici ed Enti privati, non aventi scopo di lucro che hanno sede legale e/o operativa nel Comune di Ollastra o comunque, i soggetti pubblici o privati a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono stabilmente, tramite la loro sezione, attività in ambito comunale.
2. Possono altresì beneficiare dei contributi, delle sovvenzioni e del patrocinio del Comune, le associazioni, i comitati, gli enti pubblici ed enti privati, anche se non hanno sede nel territorio del Comune di Ollastra, per attività o iniziative di interesse diretto o comunque pertinenti la comunità locale di Ollastra.
3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, o per progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti del comune.
4. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche, fatte salve le specifiche disposizioni previste per i contributi ai singoli atleti.

Art. 6 – Requisiti

1. Per concorrere alla concessione dei benefici economici di cui al presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo precedente, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
   a) non avere finalità di lucro;
   b) perseguire tra gli scopi sociali almeno una delle finalità di cui al successivo articolo 7;
   c) avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
   d) avere la sede legale o operativa sul territorio del Comune di Ollastra, salvo quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 5.
   e) avere l’atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali devono essere espressamente definiti i principi di cui ai precedenti punti a), b) c) d).

Requisito per l’accesso ai contributi ordinari è che il soggetto beneficiario sia iscritto all’Albo Comunale di cui al Capo II del presente regolamento ed agli appositi albi/registri regionali e/o nazionali ove di competenza (allegando relativa attestazione).

Art. 7 – Settori di intervento

1. I contributi e il patrocinio da parte del Comune di Ollastra possono essere concessi ai soggetti di cui al precedente articolo 5 per lo svolgimento di attività e per la realizzazione di eventi o singole iniziative nei seguenti ambiti e settori, riconosciuti di interesse pubblico:
   a) sviluppo economico;

b) turismo e promozione territoriale;
c) umanitario;
d) ricreativo;
e) culturale ed educativo;
f) salvaguardia di tradizioni storiche, civili e religiose;
g) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
h) promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
i) protezione civile;
j) sportivo;
k) volontariato sociale;

2. Per la concessione di benefici economici nel settore sportivo trovano applicazione specifiche norme, riportate nel successivo capo IV.
3. Per la concessione di benefici economici nel settore del volontariato sociale trovano applicazione specifiche norme, riportate nel successivo capo V.

Art. 8 – Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione del presente capo la manifestazione di San Marco e la festa patronale, poiché trattasi in entrambi i casi di eventi promossi dal Comune e realizzati in collaborazione con La Pro Loco e le associazioni locali e che sono disciplinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Capo IV
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 9 – Istituzione albo comunale delle associazioni

1. Al fine di rilevare e censire le realtà associative operanti nel territorio comunale nei settori già individuati all'articolo 7 del presente regolamento, è istituito presso il Comune di Ollastra l'Albo Comunale delle Associazioni.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione preliminare ed indispensabile per:
   a) Accedere ai contributi ordinari annuali di cui al capo V del presente regolamento;
   b) Utilizzare immobili ed attrezzature di proprietà del Comune.

Art. 10 – Requisiti per l'iscrizione

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo le associazioni aventi i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
   a) non avere finalità di lucro;
   b) perseguire tra gli scopi sociali almeno una delle finalità di cui al precedente articolo 7;
   c) avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
   d) avere la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Ollastra;
   e) essere costituiti da almeno 6 mesi;
   f) avere tra le finalità proprie dell'associazione quella di svolgere attività e/o organizzare eventi di pubblico interesse ed utilità, nel territorio del Comune di Ollastra e a favore della stessa comunità;
   g) avere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali devono essere espressamente definiti i principi di cui ai precedenti punti a), b) c), d), e).
2. Il requisito di cui alla lettera f) deve risultare da apposita relazione da redigersi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, nella quale vengono elencate e descritte le attività svolte nel territorio del comune nei 12 mesi antecedenti la presentazione della

domanda, oppure, se costituiti da un tempo inferiore a 12 mesi, a decorrere dalla data di costituzione.

Art. 11 – Modalità di iscrizione

1. Per l'iscrizione all'albo delle Associazioni, le stesse devono indirizzare al Comune di Ollastra, apposita domanda redatta mediante l'uso della modulistica predisposta dall'ufficio.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
   a) l'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;
   b) relazione di cui al comma 2 del precedente articolo 10;
   c) ultimo verbale di nomina degli organi direttivi da cui risulti l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta
   d) per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali e/o nazionali ove di competenza;
   e) numero/Codice Fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;
   f) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.
3. L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato (per es. nei casi di mancata integrazione della domanda e/o irregolarità della documentazione presentata).
4. Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui, per l'espletamento dell'istruttoria, sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti;
5. I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali – quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie;
6. La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all'iscrizione all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della L. 241 legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a quanto disciplinato in materia nel regolamento. Al venir meno di uno dei requisiti richiesti l'iscrizione all'Albo Comunale è cancellata con effetto immediato.
7. La cancellazione dall'Albo è comunicata ai soggetti interessati, e comporta la risoluzione dei rapporti in atto. Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione dell'Albo medesimo.
8. La cancellazione può essere inoltre disposta su espressa richiesta del legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 12 – Tenuta e aggiornamento

1. L'albo è tenuto presso l'Ufficio amministrativo competente che ne cura la gestione e l'aggiornamento nelle modalità previste dal presente regolamento.
2. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il permanere dei requisiti richiesti all'atto di iscrizione. In sede di prima applicazione del presente regolamento, conseguente alle modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di C.C. n. 27 del 23.12.2025, si procederà ad un aggiornamento dell'albo delle associazioni.
3. Le Associazioni sono cancellate dall'Albo in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'articolo 10.
4. La cancellazione può essere inoltre disposta su espressa richiesta del legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 13 – Durata e rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione nell'Albo ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data del provvedimento di iscrizione.
2. I successivi provvedimenti di conferma avranno anch'essi validità quinquennale.
3. Le Associazioni iscritte nell'Albo, devono presentare, almeno tre mesi prima della scadenza, espressa dichiarazione di conferma dell'iscrizione.
4. Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata:
   a) copia della documentazione di cui all'art. 11 qualora fossero intervenute modifiche;
   b) una relazione sull'attività svolta nel quinquennio, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10;

5. In mancanza della dichiarazione di conferma, l'Associazione viene cancellata automaticamente dall'Albo.
6. Ciascuna forma associativa iscritta nell'albo è obbligata a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma.
7. Nel caso in cui venga modificato lo scopo sociale nel corso del quinquennio, è necessario effettuare una nuova iscrizione. La domanda di nuova iscrizione deve essere formulata in conformità a quanto previsto dal già citato articolo 11.

CAPO V
PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI

Art. 14 – procedura per l'assegnazione dei contributi ordinari

1. A favore dei soggetti indicati nell'art. 5 comma 1 lettere a) b) c), per lo svolgimento di attività nei settori di cui all'art.7, il Comune può concedere contributi ordinari a sostegno dell'attività ordinaria annuale dell'associazione, Intendendosi per attività ordinaria:
   i. Le spese per il funzionamento dell'associazione (utenze, canoni sede etc);
   ii. le spese per le attività programmate per l'anno di riferimento, per eventi, iniziative e manifestazioni, risultanti da apposita relazione programmatica.
2. Possono beneficiare dei contributi esclusivamente i soggetti inseriti all'Albo comunale delle associazioni di cui al precedente CAPO IV.
3. Il contributo viene concesso con riferimento ad un anno solare.
4. Possono essere finanziate con il contributo suddetto:
   a) Le spese per la gestione e il funzionamento dell'associazione. A titolo esemplificativo e non tassativo si indicano le seguenti tipologie di spese: Spese per utenze, spese per canoni, spese per tesseramenti e altre;
   b) Le spese per le attività programmate per l'anno di riferimento, per gli eventi, le iniziative e le manifestazioni oggetto dell'attività dell'associazione, risultanti da apposita relazione programmatica che le associazioni locali intendono svolgere nell'anno di riferimento.
5. Il contributo è finalizzato al sostegno delle attività per la realizzazione delle manifestazioni
6. Il comune soddisferà le richieste pervenute, entro i limiti delle risorse disponibili, se presenti i seguenti criteri:
   a) rilevanza sociale, culturale, economica, ambientale dell'attività;
   b) qualità progettuale;
   c) coinvolgimento della popolazione;
   d) rilevanza dell'evento;

Art. 15 - Avvio del procedimento

1. Entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Comunale stabilisce le risorse da destinare alla concessione di contributi ordinari annuali di cui al precedente art. 8.
2. A seguito della deliberazione di cui al comma precedente il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, con propria determinazione, individua i termini entro i quali, i soggetti interessati possono presentare le richieste di contributo, i termini per il riparto, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge 241/90.
3. Di tali termini è data notizia mediante avviso pubblico informativo, nel quale verranno specificate le risorse a disposizione, i soggetti destinatari della misura, i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da presentare e ogni altro elemento ritenuto utile.

Art. 16 - Domanda di contributo

1. Entro il termine stabilito gli interessati dovranno presentare una domanda secondo lo schema che sarà opportunamente predisposto dall'Ufficio Amministrativo. Tale termine è perentorio.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o associazione e corredata dalla seguente documentazione:
   a) Copia del bilancio consuntivo per l'esercizio precedente e copia delle pezze giustificative delle spese

sostenute, approvato dai competenti organi dell'associazione. Gli Enti, le associazioni o altri soggetti che per loro organizzazione interna nell'annualità di riferimento hanno subito variazioni significative degli associati, intesa come il mutamento di almeno l'90% degli associati e della totalità delle cariche rispetto all'anno precedente, come da attestazione in sede di presentazione dell'istanza, hanno la facoltà di non presentare il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente.

b) Copia del bilancio di previsione per l'anno in corso approvato dai competenti organi dell'associazione;
c) Programma delle attività e delle iniziative previste per l'anno in corso, con l'indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento, nonché del preventivo del Piano dei Costi e dei Ricavi delle manifestazioni che si intendono realizzare, completo delle spese previste (dettagliate e non generiche) e delle entrate previste, da cui si evinca come l'associazione prevede di coprire le spese: ricevute quote soci straordinarie, sponsorizzazioni, ricevute biglietti, ricevute contributi di ogni tipo e da qualsiasi soggetto erogato), incluse le quote a carico della associazione e/o del comitato;
d) dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi, per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri enti, pubblici o privati;
e) dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
f) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione;
g) patto di integrità del Comune sottoscritto per accettazione.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.
4. La domanda di contributo potrà essere ammessa a condizione che sia stato presentato il rendiconto del contributo eventualmente concesso per l'annualità precedente.
5. Nessun contributo può essere disposto a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia.
6. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi.
7. L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore, fermo restando che il Comune dovrà essere informato sulle modalità di organizzazione dell'evento.
8. La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.

Art. 17 – Criteri

1. Le istanze pervenute vengono analizzate dal Servizio Amministrativo Contabile, il quale, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, con formale atto determinativo forma il piano di riparto e stabilisce l'importo assegnato ai soggetti ammessi.

2. Nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione comunale, il Responsabile del Servizio provvederà alla presentazione alla Giunta comunale della proposta di approvazione delle manifestazioni e assegnazione dei contributi. all'assegnazione dei contributi nel seguente modo:

   a) 50% delle risorse disponibili viene assegnata ai medesimi soggetti in maniera proporzionale alla spesa sostenuta e documentata per l'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo secondo il seguente criterio

Sommando il totale della spesa sostenute dai singoli soggetti ammessi viene determinato l'importo complessivo delle spese sostenute **(T).** Dividendo l'importo da ripartire tra i vari soggetti **(R1)** per il totale della spesa **(T)** si ottiene un coefficiente **(λ).** Moltiplicando il coefficiente **λ** per la spesa documentata da ogni soggetto ammesso **(s)** si ottiene l'importo del contributo assegnato allo stesso **(C1),** secondo la seguente formula.

$$R1:T=\lambda$$
$$C1=\lambda * s$$

b) Si precisa che:
- Per "spesa sostenuta e documentata", ai fini dell'attribuzione del punteggio si intende quella risultante dal bilancio consuntivo presentato al Comune di Ollastra, coerentemente con quanto presentato a rendicontazione del contributo eventualmente concesso per l'anno precedente, nei limiti della spesa documentata con pezze giustificative ritenute ammissibili dall'ufficio in sede di liquidazione del saldo, al netto del contributo concesso dall'amministrazione comunale.
- Non si considera "spesa sostenuta e documentata" ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al presente comma quella relativa ad attività, iniziative ed eventi realizzati fuori dal territorio del Comune di Ollastra, né quella relativa all'acquisto di beni durevoli.
- Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1 lettera B), non si considera la spesa sostenuta dall'associazione per l'organizzazione di eventi e iniziative oggetto di sovvenzione da parte del Comune ai sensi del successivo CAPO VI.
- Per i soggetti che hanno sostenuto spese per l'anno precedente ma non hanno beneficiato di contributo ordinario da parte del comune, sarà considerata "spesa sostenuta e documentata" ai fini dell'attribuzione del punteggio, quella risultante dal bilancio consuntivo approvato dai competenti organi del soggetto richiedente, che sia documentata con pezze giustificative ritenute ammissibili a norma del presente regolamento.
- In sede di prima applicazione del presente regolamento, conseguente alle modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di C.C. n. _____ del _____.2025, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al presente comma avverrà sulla base della programmazione per le attività, iniziative ed eventi realizzati o da realizzarsi nell'anno di riferimento come risultante bilancio di previsione e dal programma delle attività e delle iniziative previste per l'anno in corso, approvati dai competenti organi dell'associazione.
- Gli Enti, le associazioni o altri soggetti che per loro organizzazione interna nell'annualità di riferimento hanno subito variazioni significative degli associati, intesa come il mutamento di almeno il 90% degli associati e della totalità delle cariche rispetto all'anno precedente e che in sede di domanda si sono avvalsi della facoltà di non presentare il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, ai fini dell'attribuzione del punteggio avverrà sulla base della spesa prevista per le attività, iniziative ed eventi realizzati o da realizzarsi nell'anno di riferimento come risultante bilancio di previsione per l'anno in corso approvato dai competenti organi dell'associazione e dal programma delle attività e delle iniziative previste per l'anno in corso.

c) 50% delle risorse disponibili viene assegnata ai medesimi soggetti in maniera proporzionale al punteggio totale assegnato sulla base dei seguenti criteri tecnici

CRITERI DI VALUTAZIONE	RIPARTIZIONE	PUNTEGGIO
Radicamento nel territorio - appartenenza alla comunità: numero soci al 31/12 (anno precedente)	oltre 50	punti 5
	31-50 soci	punti 4
	21-30 soci	punti 3
	11-20 soci	punti 2
	0-10 soci	punti 1
Pluralità delle iniziative programmate (numero degli eventi - non ripetizione stesso evento o attività)	più di 5 iniziative	punti 8
	da 3 a 5 iniziative	punti 5
	2 iniziative	punti 3
	1 iniziative	punti 1
Rilevanza e originalità nel proporre ulteriori attività e manifestazioni sinora non realizzate (riferimento triennio precedente)	presentazione di 3 o più nuovi eventi	punti 5
	presentazione di 2 nuovi evento	punti 3
	presentazione di 1 nuovo evento	punti 2

Collaborazione attiva con il Comune per la realizzazione di iniziative comuni (coerenti con i settori di intervento)	collaborazione per n. 3 o più eventi	punti 3
	collaborazione per n. 2 eventi	punti 2
	collaborazione per n. 1 evento	punti 1
	nessuna collaborazione con il Comune	punti 0
Collaborazione attiva con gli Istituti Scolastici del territorio per la realizzazione di iniziative comuni (coerenti con i settori di intervento)	collaborazione per n. 3 o più eventi	punti 5
	collaborazione per n. 2 eventi	punti 4
	collaborazione per n. 1 evento	punti 3
	nessuna collaborazione	punti 0
Bilancio complessivo delle attività del richiedente (al netto di eventuali introiti, provenienti da altri soggetti pubblici o privati, finalizzati al finanziamento delle medesime attività e/o iniziative).	oltre € 12.000	punti 5
	da € 7.001 a € 12.000	punti 4
	da € 4.001 a € 7.000	punti 3
	da € 2.001 a € 4.000	punti 2
	da € 1.000 a € 2.000	punti 1
Esperienza maturata dal richiedente nella realizzazione di attività analoghe	oltre 5 anni	Punti 3
	da 3 a 5 anni	Punti 2
	da 1 a 2 anni	Punti 1

Sulla base dei criteri che precedono, il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, approva il piano di riparto a favore dei soggetti ammessi al contributo. Col medesimo atto stabilisce i soggetti esclusi dal riparto e ne precisa le motivazioni. Di quanto disposto viene data comunicazione formale a ogni singolo richiedente.

Art. 18 – Liquidazione del contributo

1. Con la medesima determinazione di approvazione del piano di riparto, il Responsabile del servizio provvede ad erogare ai soggetti beneficiari, un acconto pari al 70% del contributo assegnato. Agli Enti, le associazioni o altri soggetti che per loro organizzazione interna nell'annualità di riferimento hanno subito variazioni significative degli associati, intesa come il mutamento di almeno il 90% degli associati e della totalità delle cariche rispetto all'anno precedente e che in sede di domanda si sono avvalsi della facoltà di non presentare il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, il Responsabile del servizio provvede ad erogare ai soggetti beneficiari, un acconto pari al 20% del contributo assegnato.
2. L'erogazione del saldo, pari al restante 30% del contributo o al 80 % per le fattispecie precisate al secondo periodo dell'articolo precedente, avviene, entro 30 giorni dalla presentazione al Responsabile del servizio di apposita richiesta, corredata dalla documentazione di cui al successivo articolo 21. La richiesta di erogazione del saldo dovrà essere presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo, pena la decadenza.
3. Il contributo liquidato a ciascun beneficiario non potrà essere in nessun caso superiore al 70% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici e delle eventuali sovvenzioni concesse dallo stesso comune di Ollastra a norma del capo VI del presente regolamento.
4. Nel caso in cui dal Bilancio consuntivo presentato risulti un saldo attivo, l'importo del contributo verrà rideterminato decurtando tale saldo attivo, e la liquidazione del saldo del contributo verrà conseguentemente ridotta.
5. Nel caso in cui l'importo del contributo, rideterminato come ai commi 4 e 5, risulti inferiore alla somma già liquidata in acconto, verrà richiesta l'immediata restituzione della somma liquidata in eccedenza. Su richiesta formale del beneficiario, il Responsabile del Servizio, potrà autorizzare che tale somma eccedente venga accantonata in acconto per l'anno successivo. In tal caso, la somma in questione dovrà essere inserita

obbligatoriamente tra le voci in entrata nel Bilancio di previsione per il successivo esercizio e il contributo del comune eventualmente assegnato per tale esercizio al medesimo soggetto, verrà decurtato di tale importo.

6. La liquidazione dei contributi sarà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario/postale, su un conto corrente intestato al soggetto beneficiario.

Art. 19 – Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili a contributo saranno esaminate sulla base delle singole iniziative proposte e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 20 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse a rendicontazione le spese relative all'acquisto di alimenti e bevande.
2. La previsione di cui al punto precedente è derogata esclusivamente per attività/iniziative/manifestazioni/eventi, aventi come finalità principale, e non meramente collaterale, la promozione di prodotti tipici dell'enogastronomia locale, nei quali la degustazione dei prodotti tipici viene offerta gratuitamente, senza la richiesta di alcun compenso/ticket/prezzo. In tal caso, le spese per l'acquisto di alimenti e bevande saranno ammesse nella misura massima del 10% della spesa sostenuta per tale tipologia di beni.
3. Il contributo del comune non potrà essere utilizzato per l'acquisto di beni durevoli. L'acquisto di beni durevoli con fondi derivanti da contributi è ammesso esclusivamente nel caso in cui il bene sia necessario a garantire la sicurezza del gruppo sociale nella propria attività di aggregazione e/o ad assicurare che la realizzazione degli eventi e delle iniziative programmate avvenga nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
4. Nel caso in cui il Comune abbia contribuito con propri fondi alle spese per l'acquisto di beni e attrezzature, queste dovranno essere messe a disposizione del Comune, gratuitamente, su richiesta dell'amministrazione comunale.
5. Le spese relative a trasporto, vitto e alloggio sono ammesse esclusivamente se riferite agli artisti, ai relatori e agli altri professionisti impegnati nella realizzazione degli eventi, delle manifestazioni e dei progetti. In tali casi dalle pezze giustificative presentate dovranno risultare, in maniera chiara, l'oggetto della spesa e i soggetti che ne hanno beneficiato.

Art. 21 – Modalità di rendicontazione

1. La richiesta di erogazione del saldo, deve essere redatta su modello predisposto dall'ufficio, sottoscritto dal rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente, e dovrà necessariamente essere accompagnata dalla seguente documentazione:
   A. Copia del bilancio consuntivo per l'annualità oggetto del contributo;
   B. Relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento;
   C. Pezze giustificative delle spese sostenute;
2. Il rendiconto sull'avanzamento fisico ed economico delle attività svolte deve essere presentato in maniera completa, con allegate tutte le pezze giustificative delle spese effettuate, in originale o anche in fotocopia, e deve recare nella parte entrata non solo quelle relative al contributo del Comune ma anche tutte le altre entrate ricevute.
3. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dal Comune).
4. La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:
   A. fatture o ricevute fiscali (in originale e/o copia conforme) intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
   B. dichiarazioni sostitutive, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche nonché l'eventuale versamento della ritenuta

d'acconto, quando dovuta, debitamente firmate dal ricevente in originale;

5. I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:
   A. i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
   B. i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
   C. le voci di spesa;
   D. l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.);
   E. attestazione per ciascuna fattura/ricevuta/prestazione occasionale, del tipo di fornitura e/o prestazione resa, con l'indicazione della data e la destinazione della fornitura e/o prestazione.
6. Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali a mero titolo esemplificativo le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso. Fatta eccezione tale ipotesi non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali ad esempio, scontrini o ricevute, che siano privi di uno o più degli elementi minimi.
7. I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.
8. Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'eventuale anticipazione corrisposta, salve cause di impedimento indipendenti dalla volontà dell'organizzatore a cause di forza maggiore. In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività continuative per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta. Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'anticipazione.
9. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti del soggetto organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
10. Non vengono assolutamente presi in considerazione gli scontrini fiscali e tutte le altre documentazioni o attestazioni dalle quali non sia possibile ricondurre l'oggetto della spesa all'attività del ricevente il contributo;
11. Non si procederà all'erogazione del saldo del contributo, e verrà richiesta la restituzione dell'anticipazione nelle seguenti ipotesi:
    A. Nel caso in cui nell'anno per il quale è stato concesso il contributo non si sia svolta alcuna attività. Le associazioni beneficiarie di contributi dovranno aver espletato nell'anno di riferimento, nel territorio del Comune, almeno un'attività, un'iniziativa o un evento destinato alla comunità locale, rientrante tra le finalità sociali previste per ciascuna a livello statutario.17
    B. Nel caso in cui il rendiconto non venga presentato entro l'anno successivo a quello a cui si riferisce il contributo stesso;
    C. Nel caso in cui il rendiconto sia incompleto, approssimativo e non rechi, a corredo, le pezze giustificative;
    D. Nel caso in cui dal rendiconto presentato risulti un saldo attivo di importo pari o superiore al contributo concesso. Nel caso in cui il saldo attivo sia inferiore all'importo del contributo concesso, si applica quanto previsto all'art. 18 comma 4.

CAPO VI
PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI

Art. 22 – Contributi straordinari

1. Il Comune può concedere contributi straordinari a favore dei soggetti indicati nell'art. 5.
2. Il contributo straordinario, è concesso a sostegno di eventi, manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, nei settori di cui al precedente articolo 7.
3. Tali richieste sono ammissibili nel caso in cui sia possibile dimostrare l'eccezionalità dell'iniziativa da realizzare rispetto alla programmazione annuale propria del soggetto richiedente, oppure nel caso in cui

l'evento, l'iniziativa o il progetto da finanziare sia organizzato da soggetti non ammessi ad accedere ai contributi ordinari.

4. L'istanza di concessione deve essere corredata:
   a) dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca della data e del luogo in cui sarà effettuata;
   b) dal preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
5. Le domande verranno ammesse con atto del Responsabile del Servizio, previa specifica direttiva da parte della Giunta Comunale che si pronuncerà sulla rispondenza della manifestazione programmata alle finalità proprie dell'amministrazione comunale così come definite nei documenti programmatici annuali.
6. L'importo del contributo straordinario viene determinato dal Responsabile del servizio tenuto conto dei seguenti criteri:
   a) l'importo del contributo assegnato non potrà superare il 50% della spesa dichiarata dal richiedente nel preventivo finanziario unitamente alla domanda presentato unitamente alla domanda, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici.
   b) l'importo potrà essere ridotto sulla base delle disponibilità di bilancio.
7. Con atto del Responsabile del Servizio verrà disposta la liquidazione di un'anticipazione pari al 50% del contributo concesso.
8. Il saldo del contributo verrà liquidato a seguito della presentazione di un dettagliato rendiconto della manifestazione finanziata, il quale dovrà comprendere la seguente documentazione:
   a) relazione illustrativa dell'evento, manifestazione o iniziativa;
   b) rendiconto economico dal quale risultino analiticamente le spese e le entrate.
   c) pezze giustificative delle spese sostenute, per un importo pari al doppio del contributo concesso.
9. L'importo del contributo complessivamente liquidato, in nessun caso potrà essere superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta dall'associazione e documentata con pezze giustificative ritenute ammissibili, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici.
10. Alla rendicontazione dei contributi straordinari si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al precedente Capo IV.

Art. 23 - Contributo eccezionale

1. A favore dei soggetti di cui all'art. 5, Il Comune di Ollastra, può concedere dei contributi a sostegno di specifiche iniziative a carattere urgente ed eccezionale, esclusivamente nei seguenti settori di intervento:
   a) beneficenza;
   b) interventi a carattere umanitario;
   c) solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da eventi eccezionali.
2. La concessione del contributo viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio, previa deliberazione della Giunta Comunale, la quale si pronuncerà sulla rispondenza dell'iniziativa alle finalità proprie dell'amministrazione comunale, così come definite nei documenti programmatici annuali.
3. Si applicano per quanto compatibili con il carattere e i tempi d'attuazione delle iniziative di cui sopra, le norme previste dal precedente articolo 15.

CAPO VII
PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOVVENZIONI

Art. 23 bis – Sovvenzioni

1. È "sovvenzione" la fattispecie in cui, il Comune, approvato un programma di eventi e di iniziative da eseguire in tutto o in parte con proprie risorse, dispone di avvalersi di un soggetto tra quelli indicati all'articolo 5, per la sua concreta realizzazione.
2. L'individuazione del soggetto cui affidare la concreta realizzazione degli eventi programmati dall'amministrazione comunale avviene nel rispetto nei principi di imparzialità e parità di trattamento mediante la procedura ad evidenza pubblica riportata al comma seguente.
3. Il Responsabile del Servizio amministrativo a seguito di formale atto di indirizzo da parte della Giunta

Comunale, pubblica un avviso con il quale invita i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse a collaborare col Comune per la realizzazione delle iniziative dallo stesso individuate. La manifestazione di interesse può pervenire unicamente da parte di soggetti tra quelli indicati all'art. 5 che siano iscritti all'albo comunale delle associazioni locali, i quali dovranno presentare un progetto avente ad oggetto la concreta attuazione del programma approvato dal Comune.

4. In caso di più soggetti interessati a manifestare il proprio interesse a collaborare col Comune per la realizzazione delle iniziative, l'individuazione del soggetto attuatore e la concessione della sovvenzione viene disposta dal Responsabile del servizio mediante applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 23 bis. Per l'assegnazione dei relativi punteggi, il Responsabile del Servizio competente può avvalersi di una Commissione composta da funzionari interni all'ente. La sovvenzione verrà assegnata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio maggiore. In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine di presentazione dei progetti al protocollo dell'ente.
5. Tra il Responsabile del Servizio amministrativo e il soggetto individuato come co-organizzatore verrà stipulato apposito accordo, avente ad oggetto i reciprochi obblighi e competenze, nonché le modalità di erogazione delle risorse e i criteri di rendicontazione.
6. Alla rendicontazione delle sovvenzioni si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al precedente art. 21.
7. L'acquisto di beni durevoli con fondi derivanti da sovvenzioni è ammesso esclusivamente a condizione che il bene risulti indispensabile alla realizzazione dell'evento/iniziativa e non possa essere reperito ricorrendo alla collaborazione di altre associazioni locali. In tal caso i beni acquistati dovranno essere lasciati nella disponibilità del comune e di altre associazioni che ne facciano richiesta per l'organizzazione in proprio di altri eventi o iniziative analoghe.

Art. 23 ter - Criteri per l'assegnazione di sovvenzioni

	Criterio	Indicatore	Punteggio
1	**Qualità del progetto di dettaglio: chiarezza nella descrizione del progetto, dettagliata ripartizione delle voci in bilancio (massimo 5 punti)**	Alta (non necessita integrazioni)	Punti 5
		Media (necessita di una integrazione)	Punti 2
		Bassa (necessita di due o più integrazioni)	Punti 1
2	**Compartecipazione economica (massimo 7 punti)**	Oltre il 30%	punti 7
		Dal 21% al 30%	punti 5
		Dal 11% al 20 %	punti 3
		Fino al 10 % del valore del progetto	Punti 1
3	**Esito riportato nell'ambito di precedenti collaborazioni col Comune (massimo 3 punti)**	Esito positivo di precedenti collaborazioni	Punti 3
		Assenza di precedenti collaborazioni	Punti 0
4	**Esperienza maturata dal richiedente nella realizzazione di attività analog**	Oltre 5 anni	Punti 3
		Da 3 a 5 anni	Punti 2
	(massimo 3 punti)	Inferiore a 3 anni	Punti 1
5	**Organizzazione di precedenti edizioni del medesimo evento/iniziativa/attività (massimo 7 punti)**	Oltre 5 edizioni	Punti 7
		Da 1 a 5 edizioni	Punti 5
		Nessuna precedente edizione	Punti 0

CAPO VIII
PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL PATROCINIO

Art. 24 – Patrocinio

1. Il patrocinio costituisce un'espressione di partecipazione ed apprezzamento del Comune nei confronti di iniziative di particolare valore nei settori di cui al precedente art. 7, promosse senza fini di lucro, dai seguenti soggetti:
   - Associazioni che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Ollastra e che svolgano la loro attività a favore della comunità ollastrina da almeno 6 mesi;
   - Comitati, formalmente costituiti, che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio del comune e che svolgano la loro attività a favore della comunità ollastrina da almeno 6 mesi;
   - Soggetti pubblici e soggetti privati, che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio del comune o che svolgano la loro attività a favore della comunità Ollastrina.
2. È possibile riconoscere il patrocinio non solo per iniziative che vengano svolte all'interno del territorio comunale, ma anche per quelle svolte all'esterno del territorio comunale e che abbiano la finalità di attribuire rilevanza all'immagine del paese.
3. Tali iniziative devono rispondere alle finalità di interesse collettivo riconducibili ai principi generali dello statuto comunale e del presente regolamento.

Art. 25 – Concessione del patrocinio

1. L'istanza, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima rispetto alla data prefissata per lo svolgimento dell'iniziativa stessa.
2. Le richieste devono contenere i seguenti elementi essenziali:
   a) Scopi e finalità dell'iniziativa
   b) Tempi e luoghi di svolgimento
   c) Programma e modalità di svolgimento
   d) La concessione del patrocinio viene disposta con deliberazione della Giunta Comunale.
   e) La concessione del patrocinio non comporta oneri per il Comune, tuttavia dalla stessa può scaturire la concessione gratuita di beni e servizi comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate.
3. L'atto di concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione ad apporre su ogni mezzo di informazione, la dicitura "iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Ollastra" e lo stemma dell'Ente, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni grafiche fornite dall'Ufficio comunale competente.

CAPO IX
CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONE PRO LOCO E ALLA CONSULTA GIOVANI

Art. 26 – Finalità

1. In virtù della particolare natura dell'Associazione Pro Loco, quale strumento per la tutela dei valori culturali, tradizionali, storici, artistici, ambientali e folkloristici del territorio, saranno erogati alla medesima associazione contributi economici finalizzati al sostegno dell'attività ordinaria annuale.
2. La stessa tipologia di benefici economici è riconosciuta alla Consulta Giovanile Ollastrina, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale di Ollastra n. 29 del 29/11/2011, quale organo rappresentativo della comunità giovanile di Ollastra;
3. Il presente capo disciplina in maniera specifica la concessione di contributi assegnati dal Comune di Ollastra a favore di tali associazioni.
4. Per l'individuazione delle spese ammissibili si applicano gli artt. 19 e 20.

Art. 27 – Concessione del contributo ordinario annuale

1. Nel bilancio di previsione di ogni anno verranno iscritti appositi stanziamenti per l'erogazione dei contributi in parola.
2. Per accedere al contributo a sostegno dell'attività ordinaria annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno l'Associazione Pro Loco e la Consulta Giovani dovranno inoltrare al Comune una richiesta su modello predisposto dal Comune, corredata da:
   a) copia del bilancio di previsione per l'anno in corso approvato dai competenti organi della persona giuridica;
   b) programma delle attività e delle iniziative previste per l'anno in corso;
3. La domanda di contributo potrà essere ammessa a condizione che sia stato presentato il rendiconto del contributo eventualmente concesso per l'annualità precedente.
4. La Giunta comunale, successivamente alla presentazione della documentazione di cui al comma 2, prende atto del Bilancio consuntivo e della relazione sull'attività espletata nell'anno precedente, nonché del Bilancio preventivo e del programma di attività per l'anno in corso e con specifico atto stabilisce la rispondenza delle iniziative programmate alle finalità proprie dell'amministrazione comunale e le risorse da destinare alla concessione del contributo ordinario annuale a favore delle suddette associazioni.
5. La concessione del contributo viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio, previa deliberazione della Giunta Comunale di cui al comma precedente.
6. Sulla base di tale previsione, il Responsabile del Servizio, compatibilmente alle disponibilità finanziarie, assegnerà un contributo il cui ammontare verrà determinato applicando il seguente criterio: Per ciascuna iniziativa/evento o attività inserita nel programma annuale verrà assegnato un contributo pari al 70 % della spesa prevista, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici. Laddove il totale dei contributi assegnati per i singoli progetti superi la complessiva disponibilità economica dell'ente, si procederà a una riduzione proporzionale di ciascun contributo assegnato, fino alla concorrenza della somma disponibile
7. Il contributo complessivamente assegnato per tutte le iniziative programmate per l'annualità, non potrà superare il 70 % delle spese complessivamente previste dall'associazione per l'anno di riferimento, come risultanti dal bilancio preventivo presentato, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici e delle eventuali sovvenzioni concesse dallo stesso comune di Ollastra a norma del successivo articolo 29.
8. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente.

Art. 28 – Liquidazione

1. Con il medesimo provvedimento di assegnazione, il Responsabile del Servizio dispone la liquidazione dell'acconto del contributo, pari al 70% della somma assegnata.
2. Il saldo del contributo, verrà liquidato previa presentazione di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
   a) copia del bilancio consuntivo per l'anno di riferimento approvato dai competenti organi dell'associazione;
   b) relazione sulle attività e iniziative espletate;
   c) copia delle pezze giustificative delle spese sostenute.
3. Per la rendicontazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e seguenti.

Art. 29 –Sovvenzioni per specifiche manifestazioni

1. Alle associazioni Pro loco e Consulta Giovani potranno essere concesse le sovvenzioni di cui al capo VI del presente regolamento, con le modalità e secondo le norme ivi stabilite.

Art. 29 Bis – Utilizzo di locali e acquisto di beni

1. Compatibilmente alle proprie disponibilità il Comune metterà a disposizione locali per la sede delle suddette associazioni e per il ricovero delle attrezzature, fermo restando che gli oneri tributari e delle utenze rimarranno a carico delle associazioni medesime.
2. Nel caso in cui il Comune abbia contribuito con propri fondi alle spese per l'acquisto di beni e attrezzature da parte della Pro loco, della Consulta e dei soggetti indicati nell'art. 5 comma 1 lettere a) b) c),, queste dovranno essere messe a disposizione del Comune, gratuitamente, su richiesta dell'amministrazione comunale.

CAPO X
CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO

Art. 30 - Finalità e tipologie di intervento

1. Il Comune di Ollastra al fine di favorire le iniziative dirette ad incrementare la diffusione della pratica motoria e sportiva fra i cittadini ed in particolare tra i giovani e al fine di sostenere le attività sportive quali strumento di integrazione sociale e di contrasto dei fenomeni di disagio e dell'emarginazione, può concedere:
   a) contributi ordinari per la gestione delle attività sportive: si tratta di sostegni erogati alle società/associazioni sportive per la gestione ordinaria delle proprie attività a parziale copertura delle spese sostenute per l'attività stagionale;
   b) sovvenzioni per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni sportive: si tratta di manifestazioni sportive organizzate a livello locale, per le quali il Comune decide di assumersi l'onere economico delle stesse, acquisendo la veste di co-promotore o coorganizzatore.
2. Data la specificità delle attività espletate in tale settore, nel bilancio di previsione di ogni anno verranno iscritti appositi stanziamenti per l'erogazione dei contributi di cui al comma.

Art. 31 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai benefici economici di cui al presente regolamento le società/associazioni sportive che inoltrino domanda al Comune con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
   b) pratichino regolare attività agonistica dilettantistica o anche a livello amatoriale durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o gare ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva, o svolgano attività di promozione dello sport per i bambini e ragazzi;
   c) abbiano sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Ollastra.
2. L'accesso ai contributi di cui ai successivi articoli 32 e ss. è limitato esclusivamente alle società/associazioni sportive inserite all'Albo comunale delle associazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 32 – Contributi ordinari a favore di società sportive

1. La Giunta Comunale con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 15 comma 1 stabilisce le risorse da destinare alla concessione di contributi ordinari nel settore sportivo.
2. A seguito della deliberazione di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio amministrativo, con propria determinazione, individua i termini entro i quali, i soggetti operanti in ambito sportivo, possono presentare le richieste di contributo, i termini per il riparto, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge 241/90.
3. Di tali termini è data notizia mediante avviso pubblico informativo, nel quale verranno specificate le risorse a disposizione, i soggetti destinatari della misura, i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da presentare e ogni altro elemento ritenuto utile.

4. Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema predisposto dal Responsabile del Servizio, devono essere presentate dal Presidente/legale rappresentante della società/associazione entro il termine stabilito come sopra e saranno relative all'attività da svolgersi nella stagione sportiva non ancora iniziata.
5. La domanda è accompagnata da:
   - per il primo anno:
     a. copia dello statuto;
     b. copia dell'atto costitutivo;
     c. copia del bilancio di previsione per l'anno in corso approvato dai competenti organi della società/associazione;
     d. programma delle attività e delle iniziative in programma per l'anno in corso;
     e. elenco atleti tesserati;
   - per anni successivi al primo:
     a. copia del bilancio di previsione per l'anno in corso approvato dai competenti organi della società/associazione;
     b. programma delle attività e delle iniziative in programma per l'anno in corso;
     c. elenco atleti tesserati.
6. La domanda di contributo potrà essere ammessa a condizione che sia stato presentato il rendiconto del contributo eventualmente concesso per l'annualità precedente.
7. Sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 33, il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, approva il piano di riparto a favore delle società/associazioni sportive ammesse al contributo. Col medesimo atto stabilisce le società/associazioni escluse dal riparto e ne precisa le motivazioni. Di quanto disposto viene data comunicazione formale a ogni singolo soggetto richiedente.

Art. 33 – Criteri di assegnazione

1. Nei limiti della somma complessivamente stanziata annualmente dall'Amministrazione comunale, il Responsabile del Servizio provvede all'assegnazione dei contributi nel seguente modo:
   a) erogazione di un contributo base in parti uguali tra le società richiedenti, pari ad un decimo, per ciascuna associazione/società, della somma stanziata per i contributi, applicando la seguente premialità:
   b) nel caso in cui un'associazione/società partecipi anche ad un campionato bambini e/o ragazzi sino ai 17 anni, verrà considerata due volte nel riparto tra le società partecipanti;
   c) la somma restante e disponibile sarà ripartita tra le associazioni/società in proporzione alla spesa complessiva preventivata dalle società/associazioni per la stagione sportiva che dovrà iniziare;
   d) in sede di rendiconto dovrà essere presentato un consuntivo che evidenzi le spese e le entrate relative all'attività sportiva, con allegate le pezze giustificative; se la spesa sostenuta sarà inferiore a quella presentata per il finanziamento il contributo sarà ricalcolato con la percentuale iniziale e le economie realizzate torneranno nel bilancio comunale".

Art. 34 - Liquidazione e rendicontazione del contributo

1. Con la medesima determinazione di approvazione del piano di riparto, il Responsabile del servizio provvede ad erogare alle società/associazioni sportive beneficiarie, un acconto pari all'70% del contributo assegnato.
2. L'erogazione del saldo, pari al 30% del contributo, avviene, entro 30 giorni dalla presentazione al Responsabile del servizio di apposita richiesta corredata dalla seguente documentazione:
   a) copia del bilancio consuntivo per l'anno sportivo precedente;
   b) relazione sull'attività svolta nell'anno;
   c) pezze giustificative delle spese sostenute.
3. Il contributo liquidato a ciascuna società non potrà essere in nessun caso superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici e delle eventuali altre entrate.
4. Alla rendicontazione dei contributi da parte delle società sportive si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e ss.

Art. 35 – Sovvenzioni per specifiche manifestazioni sportive

1. Alle associazioni sportive potranno essere concesse le sovvenzioni di cui al capo VI del presente regolamento, con le modalità e secondo le norme ivi stabilite.

Art. 36 - Contributi a favore di singoli atleti

1. Il Comune di Ollastra riconosce a favore di singoli atleti residenti nel Comune, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a gare, campionati, competizioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale.
2. Il contributo massimo erogabile per ogni singolo atleta ammonta ad €. 500,00 e non può in nessun caso superare il 70 % delle spese sostenute e documentate.
3. Sono ritenute ammissibili:
   a) le spese di viaggio per la partecipazione all'evento;
   b) le spese di vitto e di alloggio.
4. La domanda di contributo, redatta sullo schema predisposto dall'ufficio, dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell'evento, accompagnata dalla seguente documentazione:
   a) relazione dell'associazione/società sportiva di appartenenza dell'atleta relativa alla manifestazione/gara/competizione, nella quale dovrà risultare la descrizione, la data, il luogo della stessa;
   b) elenco analitico delle spese presunte per la partecipazione all'evento.
5. La concessione del contributo viene disposta dal Responsabile del Servizio, sulla base delle limitazioni di cui al comma 2 e comunque compatibilmente con le disponibilità di bilancio, previa specifica direttiva da parte della Giunta Comunale che si pronuncerà sull'ammissibilità della richiesta, tenuto conto delle finalità proprie dell'amministrazione comunale, così come definite nei documenti programmatici annuali.
6. Con atto del Responsabile del Servizio, verrà disposta la liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo concesso.
7. Il Saldo del contributo verrà erogato a seguito della presentazione della seguente documentazione:
   a) attestato di partecipazione all'evento o altra documentazione equivalente;
   b) rendiconto economico delle spese sostenute;
   c) copia delle pezze giustificative delle spese sostenute.
8. In nessun caso il contributo potrà superare il 70% delle spese sostenute, pertanto l'ammontare del contributo verrà rideterminato, nel caso in cui vengano rendicontate spese inferiori rispetto a quelle preventivate. In tal caso, il saldo verrà ridotto fino alla concorrenza dell'70% della spesa effettivamente sostenuta.
9. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 17 e seguenti.
10. A ciascun atleta potrà essere concesso più di un contributo per anno solare, a condizione che sommati, tali contributi, non superino gli € 500,00.

CAPO XI
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE

Art. 37 – Finalità

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo attraverso la concessione di contributi ordinari annuali di cui al precedente CAPO III.
2. Data la specificità delle attività espletate in tale settore, nel bilancio di previsione di ogni anno verranno iscritti appositi stanziamenti per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui pervengano più domande di contributo, le risorse disponibili verranno ripartite tra le varie associazioni richiedenti in proporzione al numero di interventi effettuati dall'associazione a favore della

popolazione di Ollastra.

4. Al procedimento per l'assegnazione e l'erogazione dei suddetti contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti.
5. L'amministrazione comunale può disporre che le risorse di cui al comma 2 vengano destinate allo svolgimento di attività di rilevanza sociale da parte di soggetti abilitati, previa stipula di specifici accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 119 del D.lgs 267/2000, ai quali è demandata la disciplina dei reciproci obblighi e competenze, nonché le modalità di erogazione delle risorse e i criteri di rendicontazione.

CAPO XII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 – Norme finali

1. La presentazione delle domande di contributo o patrocinio, disciplinati dal presente regolamento, non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune di Ollastra.
2. Le procedure di assegnazione disciplinate dai precedenti capi sono escluse dalla formazione del silenzio assenso.

Art. 39 – Pubblicità

1. Il Regolamento, successivamente alla sua approvazione, verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni.
2. Il Regolamento verrà altresì pubblicato stabilmente nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" / "Disposizioni generali" / "Atti generali" /"Regolamenti".

Art. 40 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Le modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di C.C. n. 27 del 23.12.2025, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
3. Il regolamento precedente approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 28.05.1991 e s.m.i. deve intendersi abrogato.
4. Per i contributi concessi e non ancora liquidati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, troveranno applicazione in via transitoria le norme del precedente testo regolamentare.